

INTRODUZIONE AL DIRITTO

NORME SOCIALI E NORME GIURIDICHE

In ogni società vi sono delle regole da rispettare

Le NORME SOCIALI non sempre sono obbligatorie, non si rivolgono a tutti e non sempre sono accompagnate da sanzioni. Le NORME SOCIALI si dividono in varie categorie:

- NORME RELIGIOSE
- NORME SPORTIVE
- NORME MORALI, DI BUONA EDUCAZIONE

Le NORME GIURIDICHE, invece, sono REGOLE OBBLIGATORIE CHE OGNUNO E' TENUTO A RISPETTARE ANCHE CONTRO LA PROPRIA VOLONTA' (Pagare le tasse, Fermarsi quando il semaforo è rosso, Non rubare ...). Si rivolgono a tutti; inoltre, in caso di violazione, è prevista una SANZIONE.

Il DIRITTO è l'insieme delle norme giuridiche. La norma giuridica si distingue dalle altre regole di comportamento perché è tassativamente obbligatoria. Se una persona non rispetta la norma giuridica incorre in una SANZIONE. La sanzione è la conseguenza NEGATIVA in cui incorre chi non rispetta la norma giuridica (multa, carcere ...).

I CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA. Le norme giuridiche presentano alcuni caratteri che le distinguono dalle altre norme sociali. Questi sono i caratteri delle norme giuridiche:

- OBBLIGATORIETA': la norma giuridica è obbligatoria, in quanto siamo costretti, anche contro la nostra volontà, a rispettarla;
- POSITIVITA': la norma giuridica è emanata e imposta dallo Stato, (positività: dal latino "positum" che significa posto, imposto dallo Stato);
- GENERALITA': i destinatari della norma giuridica sono tutti i membri della società, la norma giuridica è valida per tutti; tutti, senza eccezioni, sono tenuti a rispettarla;
- ASTRATTEZZA: la norma giuridica descrive sempre una situazione ipotetica, astratta, non fa mai riferimento a persone o a fatti effettivamente accaduti;
- BILATERALITA': la norma giuridica prevede, al tempo stesso, il "diritto" di fare qualche cosa, riconosciuto ad un soggetto, e il "dovere" di rispettare quel diritto, imposto ad altre persone. Se ad un soggetto è riconosciuto un diritto, ad un altro soggetto sarà imposto un obbligo;
- RELATIVITA'. la norma giuridica è relativa rispetto al tempo e allo spazio, Prima o poi verrà sostituita da una nuova norma giuridica e non è applicabile dovunque, ma in un territorio preciso;
- SCRITTA E PUBBLICATA: la norma giuridica è scritta e non orale ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

LE PARTIZIONI DEL DIRITTO: il diritto si suddivide in due rami principali: il DIRITTO PUBBLICO e il DIRITTO PRIVATO.

DIRITTO PUBBLICO: insieme delle norme che regolano i rapporti fra soggetti che non sono su un piano di parità (rapporti tra Stato e cittadini, quando lo Stato agisce in posizione di supremazia rispetto ai cittadini; rapporti tra Stato ed enti pubblici).

DIRITTO PRIVATO: insieme delle norme che regolano i rapporti fra soggetti che sono su un piano di parità (rapporti tra cittadini; rapporti tra Stato e cittadini quando lo Stato agisce come un soggetto privato).

LE PARTIZIONI DEL DIRITTO PUBBLICO. A sua volta il diritto pubblico si suddivide in:

- DIRITTO COSTITUZIONALE (studia la legge fondamentale dello Stato, la Costituzione. La Costituzione si occupa di disciplinare i diritti e doveri dei cittadini e gli organi dello Stato);
- DIRITTO AMMINISTRATIVO (studia il funzionamento degli organi amministrativi dello Stato, quindi della Pubblica Amministrazione);
- DIRITTO PENALE (si occupa dei reati e delle relative sanzioni);
- DIRITTO PROCESSUALE (si occupa del funzionamento dei processi);
- DIRITTO INTERNAZIONALE (studia i rapporti fra gli Stati e le funzioni e gli organi delle organizzazioni internazionali, come ONU e UE. Una parte importante del diritto internazionale è il DIRITTO COMUNITARIO, che si occupa delle norme e degli organi dell'Unione Europea);
- DIRITTO ECCLESIASTICO (si occupa dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e fra lo Stato e le altre confessioni religiose).

LE PARTIZIONI DEL DIRITTO PRIVATO: il diritto privato si suddivide in:

- DIRITTO CIVILE (studia la famiglia, i diritti soggettivi, i contratti ecc.)
- DIRITTO COMMERCIALE (studia i rapporti economici tra i soggetti privati, e in particolar modo l'imprenditore e l'impresa, l'azienda, le società ecc.).

DUE SIGNIFICATI DELLA PAROLA DIRITTO: DIRITTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

Spesso nella lingua italiana una parola può assumere diversi significati. Lo stesso accade per la parola "diritto".

Quando uso la parola "diritto" in senso generale, per indicare la materia, il complesso delle norme giuridiche, mi riferisco al DIRITTO OGGETTIVO = insieme di tutte le norme giuridiche ("A scuola studio diritto").

Quando uso la parola "diritto" in senso specifico, per indicare la possibilità, il potere di compiere un'azione (o di pretendere che ...), mi riferisco al DIRITTO SOGGETTIVO RICONOSCIUTO AD UN SOGGETTO IN PARTICOLARE. Alcune norme giuridiche del diritto oggettivo riconoscono e tutelano facoltà e poteri particolari ad un soggetto specifico ("A 18 anni Franco avrà il diritto di votare). Il "diritto soggettivo" è la pretesa riconosciuta ad un soggetto da una norma giuridica di tutelare un proprio interesse.

EFFICACIA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO DELLA NORMA GIURIDICA.

Quando e dove è in vigore una norma giuridica?

EFFICACIA NEL TEMPO: la norma giuridica, dopo essere stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore dopo 15 giorni, salvo eccezioni. Questo significa che fino al quindicesimo giorno i destinatari della norma giuridica non sono tenuti a rispettarla. Questo periodo in cui la norma non è ancora in vigore si chiama "vacatio legis". La "vacatio legis" è quel periodo che va dalla pubblicazione della norma giuridica sulla Gazzetta Ufficiale alla sua entrata in vigore. Attenzione che la "legge non ammette ignoranza"! Una volta che la norma è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ognuno di noi è tenuto ad informarsi sul suo contenuto. E una volta che è entrata in vigore la norma giuridica, tutti sono tenuti a conoscerla e a rispettarla. Quindi l' "ignoranza" della norma, cioè il fatto che non la si conosca, non è una scusa accettabile per evitare la sanzione.

EFFICACIA NELLO SPAZIO: vale il PRINCIPIO DI TERRITORIALITA' per cui la norma giuridica è efficace solo in uno spazio territoriale ben definito (ad esempio una legge regionale sarà efficace solo in una determinata Regione).

ABROGAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA

"Abrogare" una norma significa eliminarla. Se una norma viene abrogata, non è più in vigore. Una norma giuridica può essere abrogata principalmente in due modi:

- 1) abrogazione mediante UNA NORMA GIURIDICA NUOVA DI PARI GRADO che abroga una norma giuridica precedente;
- 2) abrogazione mediante REFERENDUM ABROGATIVO.

- 1) La norma giuridica viene abrogata da una norma giuridica successiva (di pari grado o di grado superiore): vale dunque la regola che tra norme di pari grado, la norma giuridica più recente prevale sulla norma più vecchia. Si distingue poi tra:
 - ABROGAZIONE ESPRESSA o ESPLICITA: la norma successiva dice espressamente che la norma più vecchia è stata abrogata;
 - ABROGAZIONE TACITA o IMPLICITA: la norma successiva non dice esplicitamente che la norma più vecchia è abrogata. L'abrogazione della norma precedente avviene comunque, ma nella nuova norma non è detto espressamente.
- 2) Un referendum è una votazione cui partecipano tutti i cittadini che hanno diritto di voto. Un referendum abrogativo è una votazione in cui viene chiesto ai cittadini se sono favorevoli all'abrogazione di una norma giuridica. Se la maggioranza vota per l'abrogazione, la norma giuridica cesserà di avere efficacia.

INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA

Interpretare una norma giuridica significa chiarirne il significato; in questo modo si può applicare correttamente la norma giuridica. In base ai soggetti che interpretano la norma giuridica, si distinguono tre tipi di interpretazione, ciascuno con conseguenze diverse:

INTERPRETAZIONE AUTENTICA: è l'interpretazione prodotta dal legislatore (cioè l'organo che ha emanato e creato la norma giuridica). Con l'interpretazione autentica, il legislatore interviene specificando e spiegando il contenuto della norma giuridica e come bisogna applicarla correttamente. L'interpretazione autentica è vincolante per tutti.

INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE: è l'interpretazione elaborata dal giudice nel corso di un processo. E' vincolante solo per le parti in causa, cioè per i soggetti coinvolti nel processo.

INTERPRETAZIONE DOTTRINALE: è l'interpretazione prodotta da un esperto di diritto, da un "giurista". Questa interpretazione, per quanto autorevole, rimane comunque un'opinione e non è vincolante per nessuno.

ANALOGIA DI LEGGE E ANALOGIA DI DIRITTO

A volte il diritto presenta delle "LACUNE": vi sono alcuni aspetti della realtà, alcuni settori che rimangono "scoperti", cioè non ci sono norme giuridiche che si occupano di disciplinarli. Per esempio quando si è diffuso Internet, inizialmente non c'era nessuna norma giuridica che si occupasse di risolvere eventuali controversie sorte da rapporti sulla rete. Ad esempio nel caso di acquisti via web, si poteva restituire un prodotto difettoso? O si era comunque costretti a pagarlo? Come fa un giudice a risolvere una controversia nel caso in cui manchi una norma giuridica che si occupi della questione? Nel caso di "lacune" del diritto, si ricorre alla cosiddetta "integrazione" o "ANALOGIA". Il giudice ha a disposizione due tipi di analogia:

- 1) **ANALOGIA LEGIS**, (analogia di legge): si ricorre ad una norma giuridica che disciplina un caso simile e la si applica a quella situazione in cui mancano norme giuridiche specifiche. Il termine "analogia" deriva da analogo. Il giudice cerca delle norme analoghe, simili, che possano essere applicate alla situazione. Nel caso concreto quando ancora mancavano norme che si occupavano di Internet, il giudice risolveva la questione applicando le norme relative ai contratti di compravendita conclusi per corrispondenza (via televisione, via posta ...). La situazione infatti era molto simile.


- 2) ANALOGIA IURIS, (analogia di diritto): se mancano norme giuridiche che disciplinino casi simili, e se quindi non si può ricorrere all'analogia legis, si applicano i principi generali dell'ordinamento giuridico (correttezza, buona fede, equità, divieto di discriminazioni ...).

LE FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto riguardano la produzione o la modifica di una norma giuridica. Le fonti del diritto sono costituite dagli atti, come i documenti ufficiali, o i fatti, come la consuetudine, che producono o modificano le norme giuridiche. Studiando le fonti del diritto, quindi, si analizza la procedura che si deve seguire perché una norma giuridica diventi efficace, quali azioni si devono compiere, quali organi devono intervenire, quali fatti si devono verificare, ecc. Le FONTI DEL DIRITTO sono dunque tutti GLI ATTI O I FATTI CHE PRODUCONO O MODIFICANO LE NORME GIURIDICHE. Si distingue tra:

- FONTI DI PRODUZIONE: atti (azioni volontarie dell'uomo) o fatti (eventi) che servono a produrre (a creare, ad emanare) una norma giuridica.
- FONTI DI COGNIZIONE: sono i documenti ufficiali in cui vengono pubblicate le norme giuridiche (ad esempio la Gazzetta Ufficiale).

LE FONTI DI PRODUZIONE

Le fonti di produzione, a seconda della loro importanza, sono classificate in tre categorie: FONTI SUPERPRIMARIE, FONTI PRIMARIE E FONTI SECONDARIE.



Nel nostro ordinamento la possibilità di emanare norme giuridiche è riconosciuta a molti soggetti: Parlamento, Governo, Ministri, Regioni, Unione Europea, organi della Pubblica Amministrazione ecc. **CAPITA SPESSO, DUNQUE, CHE DUE NORME SIANO CONTRASTANTI**: la norma “x” dice una cosa, la norma “y” dice una cosa diversa. Il cittadino quale dovrà rispettare? Il giudice quale dovrà applicare?

PER RISOLVERE TALI QUESTIONI SI APPLICANO DUE PRINCIPI (prima si deve applicare il primo principio, poi **EVENTUALMENTE** si applica il secondo):

1 – **PRINCIPIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO**: “Quando due norme giuridiche sono di diverso grado, le fonti superprimarie prevalgono su quelle primarie, le quali a loro volta prevalgono sulle secondarie”. Per esempio di fronte a due norme contrastanti, una contenuta nella Costituzione (fonte superprimaria), e l’altra in un decreto–legge (fonte primaria), si dovrà applicare la norma costituzionale.

Se le norme contrastanti sono **DI PARI GRADO** (due fonti primarie per esempio), si applica il secondo principio.

2 – **PRINCIPIO TEMPORALE O DELL’ABROGAZIONE**: fra due norme di pari grado, la norma più recente abroga la norma più vecchia. Per esempio di fronte ad un regolamento del 1970 che dice una cosa ed un altro regolamento del 1990 che ne dice un’altra, si dovrà applicare quello più recente (quello del 1990).

All’interno della categoria delle norme primarie i regolamenti dell’UE prevalgono sulle altre fonti primarie (leggi del Parlamento, decreti ...). Alcuni studiosi li definiscono “fonti primarie superprimarie”.

ESERCITAZIONE - SONO PROPOSTI VARI CASI IN CUI CI SONO DUE NORME CONTRASTANTI. QUALE NORMA SI DEVE APPLICARE?

- 1 – LEGGE COSTITUZIONALE E LEGGE ORDINARIA;
- 2 – LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE E COSTITUZIONE;
- 3 – DECRETO–LEGGE E LEGGE ORDINARIA;
- 4 – DECRETO–LEGGE E DECRETO LEGISLATIVO;
- 5 – REGOLAMENTO DELL’UE E LEGGE ORDINARIA;
- 6 – LEGGE ORDINARIA E REGOLAMENTO.